

Edizione di sabato 11 febbraio 2017

CASI CONTROVERSI

Complicazioni dall'anticipo del modello IVA

di Comitato di redazione

ENTI NON COMMERCIALI

I soggetti in 398 non devono comunicare i dati delle fatture di acquisto

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

CONTENZIOSO

La prova contraria all'accertamento bancario va valutata

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S: le novità della legge di Bilancio

di Giovanna Greco

CONTABILITÀ

La contabilizzazione dei costi Inail

di Viviana Grippo

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Complicazioni dall'anticipo del modello IVA

di **Comitato di redazione**

La **dichiarazione IVA** per l'anno 2016 dovrà essere trasmessa entro il prossimo **28 febbraio**.

Non sembrano realistiche, al momento, ipotesi di **proroga** di questo termine; non si tratta di non accogliere le istanze degli operatori (comunque subissati dagli adempimenti) ma, semplicemente, di dover ottemperare alle **prescrizioni comunitarie** che richiedono la fornitura di dati di sintesi entro la medesima scadenza, salvo il caso di acquisizione di dichiarazioni periodiche in corso d'anno (ipotesi non verificata per l'Italia sul periodo 2016).

Per il **prossimo anno**, le comunicazioni periodiche delle operazioni e delle liquidazioni consentiranno il rinvio del termine di scadenza del modello al **30 aprile**, come già prevede la vigente normativa (e, a tale riguardo, si ricava già una non concretezza di ipotesi di rinvio di un anno degli adempimenti periodici introdotti con il D.L. 193/2016, salva la rimodulazione delle scadenze ad oggi previste).

Il nuovo assetto delle scadenze di presentazione del modello sta ingenerando qualche dubbio tra i colleghi che incontriamo nelle varie sedi del **Master Breve**, ove si stanno approfondendo le novità nel comparto dell'IVA.

È frequente, al riguardo, il quesito relativo al **ravvedimento operoso sui versamenti**; per comprendere meglio la problematica, si analizzi il seguente esempio.

Un contribuente non ha versato l'IVA mensile periodica nel mese di **novembre 2016**, la cui originaria scadenza era fissata lo scorso 16 dicembre 2016.

Intende **regolarizzare** la propria posizione ed, al riguardo, si confronta con l'[articolo 13 del D.Lgs. 471/1997](#) che, come noto, fornisce la "mappa" delle **sanzioni** applicabili, in relazione al ritardo del versamento.

La richiamata disposizione prevede che:

- la sanzione base sia quella del 30%;
- per ritardi non superiori a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà;
- per ritardi limitati a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Ipotizzando che si intenda provvedere all'adempimento **spontaneo** (che, secondo i dati delle

Entrate, sembra essere divenuto lo sport nazionale), è necessario applicare le **regole premiali** di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#) che, al riguardo, prevede:

- una riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo, nel caso di rimedio entro i 30 giorni dalla originaria scadenza;
- una riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo, nel caso di rimedio entro 90 giorni, dalla data di scadenza originaria del versamento;
- una riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo, nel caso di rimedio posto in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale del periodo cui si riferisce la violazione (nel nostro caso, il 2016).

Conteggiando i **90 giorni** dalla originaria scadenza del 16 dicembre 2016, si ottiene un termine per il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione ad 1/9 che cade **oltre il termine di presentazione del modello dichiarativo**, con la conseguente evidenza di una **sovrapposizione** tra la seconda e la terza ipotesi di riduzione premiale della sanzione.

Tale fattispecie non si verificava nel passato, per il semplice motivo che, sommando i 90 giorni all'ultimo termine di scadenza dei versamenti IVA per il 2016 (liquidazione di novembre, ovvero versamento dell'acconto del 27 dicembre) si otteneva sempre una scadenza che precedeva quella di presentazione della dichiarazione.

L'anticipazione del termine di invio del modello, invece, determina una **sovrapposizione di scadenze**, cui evidentemente non si era pensato nel passato; peraltro, il problema dovrebbe risolversi dal prossimo anno 2018, per effetto del già programmato differimento della scadenza al 30 aprile.

Quindi, che fare nel caso rappresentato?

Non pare si possano ricavare spunti risolutivi dalla prassi esistente (si veda, ad esempio, la **circolare 23/E/2015**) e, per conseguenza, si dovrà avere **conferma dalle Entrate** in merito al fatto che:

- ove la scadenza del termine per l'effettuazione del ravvedimento operoso di cui alla lettera a-bis) dell'[articolo 13 del 472/1997](#) cada oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la **riduzione della sanzione ad 1/9 prevale su quella generica di 1/8**;
- ovvero, ove la predetta scadenza cada oltre il termine per l'invio del modello, si presenta una fattispecie non verificabile concretamente, nel senso che la **lettera b) assorbe** (rendendola di fatto inefficace) quella **precedente**.

Volendo operare una applicazione ragionata della norma, che premi il contribuente in merito all'effettivo ritardo con cui pone in essere l'adempimento omesso, si dovrebbe concludere che **ciascun soggetto ha diritto a beneficiare delle riduzioni proposte**, a prescindere dall'intreccio delle scadenze.

Tuttavia, ove si preferisse una **lettura rigida** della disposizione, si potrebbe anche contrariamente concludere che la premialità della riduzione ad 1/9 della sanzione trova un ostacolo invalicabile nel caso in cui il termine di presentazione del modello cada in un momento antecedente.

La fattispecie risulta talmente particolare che, come detto, una **soluzione definitiva** potrà venire esclusivamente da una indicazione delle Entrate.



ENTI NON COMMERCIALI

I soggetti in 398 non devono comunicare i dati delle fatture di acquisto

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Con la [circolare 1/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune **precisazioni** in relazione all'adempimento posto dall'[articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015](#) (**trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture**) e conseguentemente dall'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#) (**nuovo "spesometro"**) così come modificato dall'articolo 4 del D.L. 193/2016.

Nello specifico la circolare ha chiarito che i soggetti che applicano il regime di cui alla L. 398/1991, se decidono di avvalersi dell'opzione di cui al [comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015](#), devono trasmettere i dati delle **fatture emesse** mentre ***"non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione"***.

La circolare evidenzia poi che i chiarimenti forniti in relazione alle trasmissioni opzionali valgono anche per **assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture** stabilito dall'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#).

Si conferma quindi l'interpretazione, basata sul **tenore letterale** della disposizione, in base alla quale i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 **dovranno indicare nel nuovo spesometro esclusivamente le operazioni attive**. Il "nuovo" [articolo 21 del D.L. 78/2010](#) dispone infatti l'obbligo di comunicazione, *"in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, ... [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate"*.

Questa formulazione risulta **diversa** da quella vigente fino a tutto il 2016, che non faceva alcun cenno alla necessità che le fatture di acquisto, oltre che ricevute fossero anche registrate.

Alla luce di quanto precisato dall'Agenzia la differenza rispetto alla precedente formulazione sembra essere di sostanza e, come detto, l'indicazione fornita vale per **entrambi gli adempimenti**, quello obbligatorio e quello opzionale.

In relazione a quest'ultimo, si fa presente che mentre la norma prevede di trasmettere i *"dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni"*, senza ulteriori precisazioni in merito all'obbligo di registrazione, il provvedimento 28 ottobre 2016, attuativo della disposizione contenuta nel [comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015](#), all'articolo 1 ha invece **circoscritto il perimetro** della comunicazione dei dati alle *"fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le*

fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo ... [25 del D.P.R. 633/1972] ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni”.

Quindi è dal **provvedimento attuativo** che discende la limitazione della trasmissione alle sole fatture attive “registrate”: da qui l'interpretazione dell'Agenzia che, si è detto, rimane valida anche per lo spesometro obbligatorio.

Per i soggetti in 398, quindi, entrambi gli adempimenti risultano **semplificati** e **limitati** alla comunicazione dei dati delle fatture. Chi applica il regime forfettario deve però **valutare attentamente** se attenersi all'adempimento obbligatorio dello spesometro periodico o sostituirlo con la procedura di comunicazione attivabile dietro opzione.

Per rendere quest'ultima tipologia di trasmissione dei dati più attrattiva l'[articolo 3 del D.L. 127/2015](#) prevede una serie di **incentivi**. Tra questi è disposta la riduzione di **due anni** del termine di **decadenza degli accertamenti** a condizione che sia garantita la **tracciabilità** dei pagamenti ricevuti ed effettuati in conformità a quanto disposto con [D.M. 4 agosto 2016](#).

Per i soggetti in 398 – e segnatamente per le **associazioni** e le **società sportive dilettantistiche** – quello della **tracciabilità** non dovrebbe essere un grosso ostacolo dal momento che, già dal 2000, esiste per questi soggetti una disposizione ([articolo 25, comma 5, L. 133/1999](#)) che impone l'obbligo di non effettuare in contanti le movimentazioni monetarie al di sopra di una determinata soglia ma di avvalersi di sistemi di transazione qualificati. Per i soggetti più strutturati si tratterebbe semplicemente di eliminare quasi del tutto i pagamenti in **contanti**; attualmente è prevista solo la possibilità di effettuare movimentazioni fino a 1.000,00 euro.

La valutazione di convenienza deve essere effettuata in tempi ragionevolmente brevi. È infatti previsto che per il 2017 l'**opzione** per la trasmissione telematica dei dati delle fatture possa essere esercitata **entro il prossimo 31 marzo**. La scadenza quest'anno è posticipata proprio per consentire un'attenta valutazione dell'opportunità del nuovo adempimento: a regime infatti l'opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della trasmissione dei dati. L'opzione **ha effetto per l'anno solare** in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i **quattro anni** solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Una volta esercitata l'opzione, i dati relativi alle fatture devono essere trasmessi entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo. È prevista la possibilità di **correggere** i dati trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONTENZIOSO

La prova contraria all'accertamento bancario va valutata

di Angelo Ginex

In tema di **accertamento bancario** l'Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori **oneri probatori** dal momento in cui il **contribuente** svolge le proprie **difese**, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza, poiché è **rimessa al giudice tributario la valutazione del complessivo materiale probatorio sottopostogli** e la disamina ponderata dello stesso. È questo il principio di diritto sancito dalla [Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2017, n. 711.](#)

Nel caso di specie, un **imprenditore** subiva un accertamento da **indagini finanziarie** ex [articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) relativo al periodo di imposta 2002, con cui l'Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione alcuni **versamenti** dallo stesso effettuati sul proprio **conto corrente bancario** ritenendoli "ricavi in nero" in quanto **non giustificati** in base alla documentazione prodotta. Il contribuente **impugnava** l'atto impositivo e, successivamente, la **sentenza di rigetto** della competente Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia **confermava la decisione del giudice di prime cure** che, tenuto conto dell'**annullamento parziale** da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'avviso di accertamento *de quo*, aveva ritenuto **legittima la ripresa a tassazione** di "voci di spesa" non giustificate.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo la **omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia di secondo grado** per avere la Commissione tributaria regionale della Lombardia omesso di illustrare le ragioni in base alle quali la **documentazione giustificativa** fornita era stata ritenuta **non sufficiente**. Lo stesso precisava altresì che la controversia non aveva riguardato "voci per spese", come erroneamente denominate in sentenza, ma alcuni **versamenti** confluiti sul **conto corrente bancario** oggetto di accertamento.

Sul punto, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto, ha evidenziato in modo laconico come la **statuizione dei giudici** di seconde cure sia stata effettivamente **assertiva** e non sia stato svolto **alcun argomento motivazionale** a sostegno della ritenuta **insufficienza probatoria** della documentazione giustificativa prodotta.

Al contrario, – osservano i Giudici di Piazza Cavour – **il giudice tributario è tenuto a valutare il complessivo materiale probatorio** giustificativo prodotto dal contribuente, in quanto **l'Amministrazione finanziaria non è gravata da ulteriori oneri probatori** dal momento in cui il contribuente svolge le proprie difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza.

Ciò sulla base della considerazione per la quale l'**onere probatorio** gravante in capo all'Amministrazione finanziaria, che proceda ad un accertamento basato su **verifiche di conti correnti bancari** del contribuente, risulta **soddisfatto**, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), **attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti**.

In tali ipotesi, quindi, si realizza un'**inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**, il quale deve dimostrare, con una **prova non generica, ma analitica** per ogni versamento bancario, che gli **elementi** desumibili dalle movimentazioni bancarie **non sono riferibili ad operazioni imponibili** e sono **privi di rilevanza fiscale** (cfr., [Cass., sentenza 15857/2016](#); [Cass., sentenza 4829/2015](#)). Peraltro, **ciò vale anche in tema di IVA**, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie poste a carico del contribuente dall'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972](#) (cfr., [Cass., sentenza 21303/2013](#)).

In definitiva, la **prova contraria** all'accertamento da **indagini bancarie** offerta dal contribuente è **idonea a vincere la presunzione legale** relativa prevista in favore dell'Amministrazione finanziaria, ma, affinché ciò accada, **è necessario che il giudice tributario valuti la documentazione probatoria prodotta** al fine di constatarne l'idoneità a **dimostrare** con certezza l'assoluta **irrilevanza fiscale** delle risultanze dei **conti**.

Da ciò ne è derivata la **cassazione** della sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un **nuovo esame** nei limiti dei motivi accolti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEL
PROCESSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S: le novità della legge di Bilancio

di Giovanna Greco

La legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) contiene importanti **novità** per il **credito d'imposta** per **ricerca e sviluppo** prospettate dal **Piano Industria 4.0**. Infatti, tale credito potrà essere utilizzato dalle imprese anche per l'acquisto di macchinari e attrezzature, non necessariamente tipici di laboratorio, che sono solitamente impiegati per svolgere una delle attività ammissibili, considerando anche il settore economico di appartenenza. La misura è dotata anche di un'elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l'acquisizione di nuovi macchinari o l'abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.

Le **principali novità** riguardano:

- **la misura dell'agevolazione riconosciuta**, che, dal 2017, è stata **elevata al 50%** per tutte le tipologie di spesa. L'omogeneizzazione delle aliquote applicate alle varie voci di spesa ammissibile comporterà l'eliminazione della percentuale del 25% riconosciuta per la determinazione del credito per le quote di ammortamento sulle spese per strumenti ed attrezzature di laboratorio e sulle spese per competenze tecniche e privative industriali. Ciò permetterà una **semplificazione** dei **conteggi** in quanto non vi sarà più la necessità di suddividerli per tipologia di spesa;
- **l'innalzamento del limite annuo del credito d'imposta** riconosciuto a ciascun beneficiario che passa dagli attuali 5 milioni a 20 milioni di euro;
- **la previsione di un ampliamento della tipologia di personale impiegato** nelle attività di ricerca e sviluppo ammesse con l'eliminazione del requisito dell'elevata qualificazione (c.d. "*personale altamente qualificato*");
- **la durata del credito di imposta**, che sarà **prorogato** di un anno, ossia fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo che, con la [circolare 5/E/2016](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito agli operatori le prime indicazioni operative ai fini della **determinazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** previsto dall'[articolo 3, D.L. 145/2013](#) come modificato dalla legge di Stabilità 2015. Le disposizioni applicative erano state introdotte dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il [D.M. 27 maggio 2015](#) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2015).

Per quanto attiene al **profilo soggettivo**, il credito d'imposta è riconosciuto **a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, indipendentemente dalla

natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari i **consorzi**, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli **enti non commerciali** con riferimento all'**attività commerciale** eventualmente esercitata. Restano invece **escluse** le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica, come solitamente avviene nel caso del fallimento e della liquidazione coatta.

Sul **piano oggettivo** la circolare precisa che le **attività di ricerca e sviluppo**, che devono ricadere nell'elencazione contenuta nelle suddette disposizioni, possono essere svolte anche in **ambiti diversi** da **quelli scientifico e tecnologico** (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

In conclusione, quindi, secondo quanto indicato nel Piano Industria 4.0, **l'aliquota del credito di imposta dal 2017 sarà pari al 50% per tutte le tipologie di spese** e non più differenziata:

- **50%** della spesa incrementale relativa al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e alla ricerca *extra muros*;
- **25%** della spesa incrementale delle quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature nonché di quella relativa a competenze tecniche.

Infine, **è confermato anche l'ammontare minimo di investimenti in attività di ricerca e sviluppo al fine di poter accedere al credito di imposta**. Secondo la normativa vigente, *"il credito di imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad **30.000 euro**"*.

Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

La contabilizzazione dei costi Inail

di Viviana Grippo

Come è noto il **prossimo 16 febbraio** i datori di lavoro dovranno versare il **premio Inail** quale **conguaglio a saldo** del 2016, c.d. regolazione, e l'**anticipo** per l'anno 2017, c.d. rata.

Si tratta della **autoliquidazione** con la quale il datore di lavoro comunica all'Inail le **retribuzioni**, corrisposte nel 2016, ai propri dipendenti e agli altri soggetti assicurati all'Istituto mediante la presentazione del **modello 1031**, quest'ultimo in scadenza il prossimo 28 febbraio.

Tra i **soggetti per i quali è obbligatoria l'assicurazione** vanno ricompresi oltre ai dipendenti già citati:

- i collaboratori anche occasionali,
- gli artigiani,
- il coniuge, figli e i parenti del datore di lavoro,
- i partecipanti all'impresa familiare,
- gli associati in partecipazione.

Una volta determinato, il premio dovuto all'Inail per l'assicurazione contro gli infortuni va **versato** in **unica soluzione** il prossimo 16 febbraio o a **rate**, tutte di ugual importo ma maggiorate di interessi, a partire dal 16 febbraio e, a seguire, il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

Il pagamento dell'acconto e saldo Inail, si supponga in unica rata, deve avvenire con **modello F24** compilando la sezione Inail.

Contabilmente le rilevazioni dell'Inail saranno le seguenti.

Il 16 febbraio dell'anno "n" si provvede al versamento dell'**acconto** per l'anno stesso:

Acconto Inail (anno n)	a	Banca c/c
1.500,00		

La voce acconti verrà rilevata in Stato Patrimoniale tra le voci di credito **C.II.5.-quater** trattandosi di un credito verso l'istituto e quindi iscrivibile tra i crediti verso altri soggetti.

Al 31/12 verranno rilevati i coretti **contributi Inail dovuti** per l'anno in chiusura, anno "n",

tenendo conto della somma già versata in acconto; la rilevazione contabile sarà la seguente:

Inail	a	Diversi	
1.560,00			
	a	Debiti vs Inail	60,00
	a	Acconto Inail (anno n)	<u>1.500,00</u>

Il conto Inail rappresenta la **spesa** per contributi e, come tale, è una voce di Conto economico che deve affluire in **B.9.b. – Oneri Sociali**; diversamente, il **residuo** dovuto all'Inail, Debiti vs. Inail, rappresenta una voce di Stato Patrimoniale che affluirà in **D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**.

Tale **debito verrà saldato il 16 febbraio dell'anno successivo "n+1"** sempre attraverso modello F24 unitamente all'acconto per l'anno n+1 stesso.

Diversi	a	Banca	
c/c	1.580,00		
Debiti vs Inail			60,00
Acconto Inail (anno n+1)			<u>1.520,00</u>

Può anche accadere che a fine anno la **posizione Inail** dell'azienda sia **a credito**.

In tal caso al 31/12 la scrittura contabile assumerà un'altra forma, la seguente:

Diversi	a	Acconto Inail (anno n)	1.500,00
Inail			1.480,00
Crediti vs Inail			<u>20,00</u>

Come prima il conto Inail rappresenta la spesa per contributi e, come tale, è una voce di Conto economico che deve affluire in B.9.b. – Oneri Sociali; diversamente, verso l'Inail si costituirà un **credito** da iscrivere in Stato Patrimoniale in **C.II.5.-quater – Crediti verso altri**.

Tale credito sarà poi utilizzabile in **compensazione** sul modello F24 per versare l'acconto e il saldo al 16 febbraio n+1; la scrittura contabile sarà in tal caso la seguente:

Acconto Inail (anno n+1)	a	Diversi	
1.520,00			

a	Crediti vs Inail	20,00
a	Banca c/c	<u>1.500,00</u>



FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**




IL PUNTO DELLA SETTIMANA: le riserve valutarie cinesi, per la prima volta dal 2011, sotto la soglia di 3mila miliardi di dollari

- **Il deflusso di riserve valutarie cinesi è la conseguenza della decelerazione economica del paese e dei passi ufficiali in direzione della liberalizzazione del conto capitale della sua bilancia dei pagamenti.**
- **Per la PBoC controllare il tasso di cambio, consentendo un sistema di flussi di capitale liberi all'interno di una politica monetaria indipendente è, nel lungo periodo, di difficile implementazione**

Nel mese di gennaio le riserve valutarie cinesi sono diminuite per il settimo mese consecutivo, scendendo al di sotto di 3mila miliardi di dollari (2.998 miliardi di dollari) per la prima volta dal 2011. La variazione mensile è stata di -12.3 miliardi di dollari, pari ad un -0.4%. Sebbene l'entità della riduzione mensile nelle riserve valutarie sia inferiore a quella media riportata nel corso del 2016, lo sfioramento della soglia psicologica di 3mila miliardi di dollari si pone come ulteriore conferma del trend in atto. **Il deflusso di riserve valutarie cinesi è la conseguenza della decelerazione economica del paese e dei passi ufficiali in direzione della liberalizzazione del conto capitale della sua bilancia dei pagamenti.** L'autorità monetaria cinese sta cercando di deprezzare la propria valuta in modo "ordinato", al fine di sostenere l'export e contenendo gli eccessivi flussi di capitali esteri in uscita. In questo contesto, i movimenti in uscita sono guidati principalmente da una combinazione di quattro fattori: incremento degli investimenti cinesi all'estero; volontà degli operatori di proteggersi dal rischio di un ulteriore deprezzamento dello yuan; esigenza di ridurre sia il *leverage* sia l'esposizione debitoria verso l'estero; aggiustamenti derivanti dal modificarsi del tasso di cambio dello yuan. Nonostante le nuove regole a controllo dei flussi di capitali, gli investitori cinesi si sono dimostrati abili a trovare il modo di ottenere il denaro fuori dal paese. **Controllare il tasso di cambio, consentendo un sistema di flussi di capitale liberi, all'interno di una politica monetaria indipendente, è nel lungo periodo di difficile implementazione** (si veda la teoria del trilemma di Mundell, 1960*). Le passate condizioni cicliche e la solidità del ciclo economico cinese hanno consentito all'autorità cinese di convivere per un periodo

relativamente lungo con questa situazione, ma nella fase attuale i problemi si stanno rivelando di sempre più difficile gestione. **Per mantenere questo complesso equilibrio la PoBC deve comprare yuan e vendere dollari. Così facendo, però, le sue riserve valutarie diminuiscono.** Altro effetto non trascurabile di questo processo è l'acquisto di yuan contro dollari, che riduce la liquidità disponibile per gli operatori economici, cioè tende a produrre una stretta monetaria, che le autorità contrastano con consistenti iniezioni di liquidità – attuate in via diretta o tramite manovre sul coefficiente di riserva obbligatoria delle banche – e necessarie a compensarne il drenaggio derivante dalla conversione della valuta straniera in yuan. **Questo processo è destinato a continuare** come conseguenza del rialzo dei rendimenti americani e le aspettative di ulteriori inasprimenti da parte della Federal Reserve che porteranno a nuove pressioni al ribasso sulla valuta cinese e sullo stock di riserve.

In Cina continua la decelerazione economica... ...e la riduzione dello stock di riserve valutarie



[*] Mundell, Robert. 1960. "The Monetary Dynamics of International Adjustment under Fixed and Flexible Exchange Rates". *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 74, No. 2 (May, 1960), pp. 227-257.

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: a dicembre la produzione industriale italiana sorprende al rialzo, mentre delude quella tedesca

I dati rilasciati questa settimana confermano la moderata ripresa dell'Area Euro. A livello aggregato sono stati resi noti i dati relativi alle vendite al dettaglio di dicembre (- 0.3% m/m, +1.1% a/a) e i valori finali degli indici PMI dei servizi (53.7) e composito di gennaio (54.4). Più interessanti i dati a livello dei singoli paesi: l'inflazione in Italia e la produzione industriale delle principali tre economie, Germania, Italia e Francia. A gennaio l'indice armonizzato dei prezzi al consumo in Italia ha visto una marcata variazione mensile negativa (-2.0%), complice anche la stagione dei saldi invernali. L'indice è però cresciuto positivamente (+0.7%) su base

annua. Dato particolarmente positivo è quello relativo alla **produzione industriale italiana**, che è cresciuta del **6.6% su base annua, con un tasso di crescita doppio rispetto a quello del mese di novembre**. Anche l'analisi delle sue componenti è rassicurante: tutti i comparti sono cresciuti in modo corale. Un contributo rilevante arriva dalla produzione di energia (+11.9%), affiancata però da performance significative anche per beni intermedi e strumentali, entrambi in progresso di oltre il 7%. Meno positivo invece il dato **in Germania e Francia, dove gli indici si sono rivelati in netto ribasso rispetto alle attese**: in Germania la produzione industriale è scesa del 3.0% m/m e dello 0.7% a/a, rispetto ad un consensus che prevedeva un'ulteriore crescita sia su base mensile che annuale, rispettivamente pari a +0.3% e +2.5%. La lettura mensile è stata la peggiore dal 2009; secondo il ministero del lavoro, sul dato peserebbero le vacanze natalizie, ma i **numeri non dovrebbero alterare l'outlook positivo sull'economia**. In Francia, l'indice si è attestato in discesa su base mensile (-0.9%) e positivo ma in rallentamento su base annua (1.3%).

Stati Uniti: i sussidi disoccupazione segnalano un mercato del lavoro vicino al pieno impiego

Settimana povera di dati negli Stati Uniti. Il dato di maggior rilievo è stato quello relativo alle scorte all'ingrosso, il cui rialzo a dicembre è stato pari al +1.0% m/m, invariate rispetto alle stime preliminari. Il rapporto scorte-per-vendita per il settore all'ingrosso è sceso a 1.29 nel mese di dicembre, segnando un minimo di due anni. **Positivi anche i dati sul mercato del lavoro**. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione relativi alla settimana conclusa il 4 febbraio sono tornati a ridursi e sono risultati inferiori alle attese: le nuove richieste di sussidi si sono rivelate al di sotto delle attese e stabili a 234mila unità, mentre quelle continue sono leggermente superiori a 2.078 milioni.

Asia: politica monetarie divergenti in Cina e Giappone

I dati relativi all'economia cinese per inizio anno si rivelano incoraggianti. La crescita del settore servizi è rimasta solida anche se il ritmo di espansione si è leggermente ridotto rispetto al mese precedente. L'indice PMI dei servizi elaborato da Markit/Caixin, che traccia l'andamento dell'attività delle aziende di medie dimensioni, in gennaio si è attestato a 53.1 da 53.4 di dicembre, restando comunque sopra la soglia di 50, spartiacque tra crescita e contrazione dell'attività. L'indice composito ha frenato a 52.2 da 53.5. Sono stati resi noti anche i dati relativamente alla bilancia commerciale per il mese di gennaio: i dati sono stati leggermente distorti al rialzo dal capodanno cinese, specialmente le esportazioni che sono aumentate del 7.9% annuo, al di sopra delle attese e dopo il calo del 6.1% registrato in dicembre. Sono cresciute anche le importazioni (+16.7%), su stime per +10.0%, dopo il +3.1% del mese precedente. La bilancia commerciale segna un avanzo di 51.35 miliardi di dollari, superiore alle attese, il più ampio da un anno. **Segnali di graduale miglioramento arrivano anche dal Giappone**. Gli ordinativi di macchinari in dicembre sono saliti del 6.7%, attestandosi al di sopra delle attese sia in termini congiunturali sia tendenziali e sottolineando il buon momento, che dovrebbe proseguire per tutto il primo trimestre del 2017. Segnali di graduale miglioramento arrivano anche dall'indice dei prezzi alla produzione, che prosegue il trend di recupero accennato nei mesi precedenti. Pubblicati, infine, i numeri sul surplus delle partite

correnti a dicembre, che si attestano a 1.112.2 miliardi di yen, al di sotto delle attese che convergevano a 1.183.3 miliardi di yen; il dato è in crescita per il settimo mese consecutivo.

PERFORMANCE DEI MERCATI

